monio, che per ora è destinato alla protezione. L'articolo 10 ha questa portata, e cioè fin da ora stabilisce che la destinazione del patrimonio sarà per l'acquisto dei fondi. Ma bisogna mettere « possibilmente » e riferirsi al momento della maggiore età.

PRESIDENTE. L'onorevole Pipitone insiste nella sua proposta?

PIPITONE. Non ho fatto alcuna proposta formale. Mi sono rivolto al ministro ed alla Commissione, esprimendo un desiderio per migliorare l'articolo e per rendere più benefico l'effetto morale, che ci si ripromette. Così, come è, diventa una illusione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cannavina.

CANNAVINA. Domando che, invece di dire « maggiorità » si dica « maggiore età ».

PRESIDENTE. Ma proprio a questo modo si deve discutere una legge così urgente?!...

CANNAVINA. Non è italiano dire maggiorità nel senso di maggiore età.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 10.

(*È approvato*).

Art. 11.

« Gli Istituti nazionali e gli enti da essi dipendenti, sono di regola incaricati per gli orfani per i quali sono chiamati a provvedere, di assumere la tutela e le funzioni di delegati alla vigilanza di cui all'articolo 20, quando tali uffici devono essere conferiti dal Comitato provinciale, sempre che nella provincia esista un ente dipendente dagli Istituti nazionali. I suddetti Istituti e gli enti da questi dipendenti, nell'ipotesi sopra indicata, possono, come i Comitati provinciali, essere incaricati direttamente della tutela, dal giudice delle tutele, dal pretore, dal Consiglio di famiglia nei casi indicati nei seguenti articoli.

« Essi devono riferire ogni semestre al Comitato provinciale sulle condizioni nelle quali l'orfano è allevato.

« Ogni contestazione che possa sorgere fra gli Istituti nazionali ed i Comitati provinciali è decisa dal Ministero dell'interno a mente dell'articolo 6.

« Agli Istituti nazionali ed enti dipendenti è applicabile la disposizione degli ultimi tre capoversi dell'articolo 7.

« Un regolamento da emanarsi per decreto Reale su proposta del ministro dell'interno d'accordo cogli altri ministri competenti, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà le norme relative all'amministrazione, contabilità e vigilanza di detti enti, salva la loro autonomia ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Casalini, che insieme all'onorevole Albertelli ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« *In fine del primo comma aggiungere:* i quali ne trasmetteranno l'annuncio ai Comitati provinciali ».

CASALINI. L'emendamento è un ritorno al concetto fondamentale della legge, quello cioè che affida, per la esecuzione sua, ogni mandato al Comitato provinciale.

Ora se il giudice della tutela, il pretore, il consiglio di famiglia vorranno incaricare della tutela altri enti, sarà sempre bene che il Comitato provinciale sia ogni volta informato in modo che i Comitati provinciali possano continuare quell'opera che è loro demandata dalla legge.

PEANO, *relatore*. È giusto; si provvederà col regolamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 11.

(*È approvato*).

Art. 12.

« I prefetti, i sindaci, le Congregazioni di carità, i direttori di scuole e i patronati scolastici sono obbligati a fornire al Comitato provinciale in conformità alle istruzioni emanate dal Ministero dell'interno informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accertare principalmente:

a) se la madre o il tutore esercitino sugli orfani la vigilanza necessaria ed adempiano gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) se siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per iscopo la tutela e la integrità fisica e morale dell'orfano;

c) se la madre o il tutore, per riprovevole condotta o per altro motivo, influiscano dannosamente sulla educazione dell'orfano.

« Debbono altresì informare il Comitato provinciale di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di questo possa essere necessario.

« I prefetti debbono sempre prendere i provvedimenti d'urgenza per la protezione e l'assistenza degli orfani abbandonati, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale ».